

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2341

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MANNINO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

col **Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali**

(MACCANICO)

col **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DONAT-CATTIN)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1990

Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - L'attività agricola, per le condizioni attraverso le quali essa si svolge, è di per sè in genere più soggetta di altre attività ai rischi connessi al verificarsi di calamità naturali di grave portata. Al normale rischio economico si aggiunge dunque per la impresa agricola il rischio determinato da eventi meteorologici particolari o da andamenti climatici abnormi che danneggiano le produzioni e riducono, quindi, i redditi relativi, quand'anche gli ordinamenti produttivi aziendali siano i più rispondenti alle condizioni climatiche ordinarie del luogo.

La produzione legislativa nazionale in materia ha disposto interventi pubblici rivolti inizialmente a favorire il soccorso, il ripristino delle attrezzature territoriali ed il recupero produttivo delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali, passando progressivamente ad interventi orientati soprattutto a sovvenire alle esigenze del ripristino della continuità produttiva delle aziende, quand'anche queste non abbiano subito danni alle strutture ma solo perdite di prodotto.

Tale tendenza è stata ulteriormente rafforzata dall'istituzione, nel 1970, del Fondo di solidarietà nazionale, col quale da una parte è stato realizzato un sistema pressochè automatico di interventi a favore delle zone e delle aziende che avessero subito danni alle strutture o alle produzioni a causa di calamità naturali, di eventi meteorologici o dell'andamento climatico sfavorevole, dall'altra è stato introdotto un sistema di agevolazioni pubbliche per favorire il ricorso degli agricoltori, in forma associata e organizzata, al sistema assicurativo per garantire il reddito atteso da alcune produzioni, soprattutto pregiate, che fossero state danneggiate da particolari fenomeni meteorologici (grandine, brina, gelo).

Nell'ultimo decennio, inoltre, secondo questa linea di tendenza, gli interventi a favore dell'agricoltura in caso di calamità naturali sono stati generalmente ricompresi nella legislazione speciale intersettoriale (ed oggetto di legislazione speciale sono stati fenomeni meteorologici che hanno colpito solo l'agricoltura ma con particolare incisività), mentre d'altra parte si è manifestata una accentuata propensione degli agricoltori nei confronti del ricorso al sistema assicurativo, come espressione di una raggiunta maturità imprenditoriale.

Gli interventi pubblici «compensativi» a favore della ripresa dei territori e delle aziende danneggiate si realizzano tuttavia, a causa della lunghezza delle procedure, con notevole ritardo, con ciò annullando in parte le proprie finalità; essi inoltre non sono stati immuni da duplicazioni, dal rischio di abusi e dalla scarsa chiarezza.

Per quanto riguarda la possibilità del ricorso al sistema assicurativo, non privo anch'esso di aspetti negativi soprattutto dovuti alla tendenza delle compagnie ad innalzare i premi e le franchigie, detto sistema copre solo una parte dei rischi meteorologici e solo per una parte delle produzioni, laddove potrebbe invece svolgere una funzione molto più importante per stabilizzare i redditi degli agricoltori contro i rischi climatici.

Sulla base delle considerazioni appena svolte, il presente disegno di legge tende a disciplinare la presenza del Fondo di solidarietà nazionale e la sua funzione fondamentale di sovvenire ai danni arrecati al settore agricolo sia direttamente che in conseguenza del degrado del tessuto produttivo a seguito di gravi eventi calamitosi.

Per quanto riguarda in particolare gli interventi «compensativi» da realizzare nelle aree colpite, il provvedimento tende a snellire le procedure per dare più tempesti-

vità alla presenza pubblica, ma rendendo le stesse più rigorose, al fine di evitare abusi. Esso tende nel contempo a definire il quadro globale ed articolato delle misure adottabili nei diversi casi, le quali nell'attuale legislazione appaiono spesso ripetitive e non sufficientemente chiare.

Per quanto concerne invece l'ampliamento del ricorso al sistema assicurativo, oggi limitato alla tutela di alcune produzioni solo dai danni provocati da grandine, brina e gelo, il disegno di legge tende a introdurre il principio dell'assicurazione multirischio non solo per le singole colture ma anche a livello aziendale, per garantire una pluralità di colture da una pluralità di rischi.

Con riferimento invece alla difesa attiva, si tende a ricondurre alla legislazione regionale in materia di miglioramenti fondiari gli interventi per la realizzazione di sistemi a livello aziendale mentre, prendendo atto e in qualche modo anticipando le innovazioni tecnologiche che si vanno delineando, affida ai consorzi di tutela la realizzazione di iniziative di difesa attiva che interessino ampie aree territoriali.

Il disegno di legge, in definitiva, è indirizzato alla creazione dei presupposti per un ulteriore graduale ampliamento del ricorso al sistema assicurativo da parte degli agricoltori, in considerazione della tempestività del suo intervento e della diversa misura della garanzia da esso offerta. Tale linea corrisponde ad una più generale tendenza verso la «privatizzazione» di determinati servizi, con conseguente alleggerimento degli oneri e degli impegni degli organi pubblici, ma, non risultando opportuno prevedere la obbligatorietà del ricorso all'assicurazione, le due linee di intervento sono fra loro alternative o integrate, ma comunque senza duplicazione dei vantaggi.

L'articolo 1 del disegno di legge fissa la dotazione annua del Fondo di solidarietà nazionale e reca l'autorizzazione al Ministro del tesoro ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 2 tende a snellire nonchè a rendere più severe le procedure di erogazione

alle Regioni delle disponibilità del Fondo per l'attuazione degli interventi «compensativi». Aspetti caratterizzanti sono: la fissazione di un limite di tempo entro il quale gli organi regionali possono chiedere la declaratoria dell'evento dannoso; la facoltà di accertamento, anche in contraddittorio con gli organi regionali, conferita al Ministro dell'agricoltura; il trasferimento delle assegnazioni alle Regioni attraverso giroconto; l'obbligo delle Regioni di rispettare la ripartizione vincolata delle assegnazioni; l'attribuzione a carico dei bilanci regionali degli oneri per gli interessi sugli interventi a carattere creditizio dopo la prima annualità; l'obbligo per le Regioni di istituire un fondo di riserva di cassa per procedere alle anticipazioni delle somme, in attesa delle assegnazioni statutarie.

L'articolo 3 individua le misure che possono essere adottate ove sia accertata l'esistenza del fenomeno dannoso; di volta in volta dovranno essere precisate e finanziate le misure più specificamente rispondenti a porre rimedio ai danni verificatisi. Si è così proceduto al riordino della gamma degli interventi via via introdotti dalla legislazione, cercando tuttavia di evitare duplicazioni. Non si fa riferimento alle innovazioni introdotte dalla recente legge sulla siccità (decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286), perchè ritenute difficilmente accettabili in via continuativa; tuttavia, nel caso di danni particolarmente accentuati o ripetuti, le agevolazioni sono ulteriormente migliorate.

L'articolo 4 reca disposizioni particolari per il credito agrario, prevedendo tra l'altro che gli Istituti abilitati possano dar luogo agli interventi creditizi previsti a tasso di mercato anche in assenza del nulla osta relativo alla concessione dell'agevolazione pubblica, stabilendo in un anno il termine per la concessione del nulla osta; ciò allo scopo di consentire una immediata erogazione delle somme da parte degli Istituti di credito. Ove non sia consentita la agevolazione pubblica, l'operazione rimane a tasso di mercato, assistita comunque dalla garanzia del Fondo interbancario.

L'articolo 5 fa riferimento alle agevolazioni in materia di contributi agricoli unificati, sostanzialmente confermando quanto già stabilito con la legge 13 maggio 1985, n. 198.

L'articolo 6 tende ad uniformare le norme di intervento con le agevolazioni di natura fiscale, anche con riferimento ai territori interessati. In particolare, poichè sulla base della vigente legislazione fiscale i redditi dominicale ed agrario non concorrono a formare l'imponibile IRPEF dell'anno quando l'azienda abbia subito un danno superiore al 30 per cento della produzione, tale percentuale viene innalzata al 35 per cento. Ciò consente di far coincidere le aree e le aziende riconosciute danneggiate ai fini della legislazione di intervento anche ai fini della legislazione fiscale, e può permettere di controllare l'esistenza di danni utilizzando gli Uffici tecnici erariali (UTE).

L'articolo 7 rende obbligatoria la pubblicità degli interventi, riprendendo disposizioni, già in vigore dal 1970, che si è ritenuto di ribadire al fine di una più efficace «deterrenza».

L'articolo 8 concerne l'attività dei consorzi di difesa, ed in particolare la difesa attiva. Questa fino ad ora riguardava la realizzazione di reti antigrandine e di impianti antibrina. Si ritiene di attribuire tali iniziative, ancorchè attuate dai consorzi, al finanziamento delle Regioni, sottolineando invece la possibilità per i consorzi di realizzare iniziative, anche pilota, di grande respiro e di avanzata tecnologia nel campo del controllo dei fenomeni meteorologici. Si prevede che alla realizzazione dei relativi progetti possa contribuire il Fondo di solidarietà nazionale, peraltro con la ordinaria procedura di erogazione dei contributi, quindi senza interferire con le procedure di finanziamento della Cassa sociale dei consorzi, e diversamente da quanto avviene invece per il ricorso al sistema assicurativo.

L'articolo 9, relativo ai contratti di assicurazione stipulati dai consorzi, prevede che tali contratti, fino ad oggi limitati alla tutela di particolari colture solo e singolarmente da grandine, brina e gelo, possono estendersi a nuove colture e ad altre avversità, riguardare singole colture con riferimento all'insieme delle avversità cui possono essere soggette e garantire, infine, con una unica polizza, l'insieme delle colture prevalenti nelle diverse aziende dal complesso dei rischi cui sono soggette.

La previsione appare di notevole rilievo in direzione della realizzazione di forme assicurative che comprendono il reddito complessivo, le quali tuttavia non sembrano oggi realizzabili per la mancanza di strumenti di accertamento e per i timori espressi dalle assicurazioni.

L'articolo 10 modifica alcune norme della legge 15 ottobre 1981, n. 590, riguardanti il riconoscimento e la funzionalità dei consorzi di difesa, e mira ad allargare le capacità operative dei singoli consorzi, anche per conseguire le opportune economie di scala, e ad assicurare la vigilanza del Ministero dell'agricoltura. Nei commi 2 e 3 sono modificate alcune disposizioni che attengono alla gestione finanziaria dei consorzi, eliminando il limite del 2 per cento del valore della produzione che deve essere pagata dai consorziati (giacchè per alcune produzioni i relativi premi si attestano al 3 per cento) e limitando anche l'intervento del Fondo di solidarietà alle sole spese di assicurazione e non alle spese generali, che anche fanno capo alla Cassa sociale.

L'articolo 11 sancisce la non cumulabilità degli interventi compensativi di cui alla prima parte del disegno di legge con i risarcimenti assicurativi di cui alla seconda parte.

L'articolo 12 conferma la normativa in vigore in quanto non contrastante con le disposizioni introdotte dal disegno di legge.

## RELAZIONE TECNICA

Si premette che il Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, a decorrere dall'anno 1986 ha una dotazione finanziaria di lire 450 miliardi, come stabilito dall'articolo 16, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).

Tale dotazione, con la legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), è stata elevata per il 1990 di lire 70 miliardi, destinati interamente al capitolo 7451, per la copertura di debiti pregressi a favore dei consorzi di difesa per le produzioni intensive e pregiate.

La stessa legge n. 407 del 1989, nella tabella B, ha previsto l'accantonamento di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 da portare a integrazione della dotazione del Fondo.

Nel corso degli anni la dotazione finanziaria del Fondo si è dimostrata inadeguata e ciò ha comportato il ricorso a provvedimenti legislativi speciali ogni qualvolta si sono verificati danni di particolare gravità a carico del settore agricolo, che negli ultimi anni sono diventati sempre più frequenti.

Al riguardo, pare opportuno evidenziare che:

a) nel periodo dal 1981 al 1988, gli interventi previsti dalla legge n. 590 del 1981 e dalle leggi speciali di rifinanziamento hanno comportato la ripartizione tra le Regioni della somma complessiva di lire 3.122 miliardi, prelevata dal Fondo con esclusione della spesa per i contributi ai consorzi di difesa, che pure grava sullo stesso Fondo, ma viene erogata direttamente dal Ministero ai consorzi.

La spesa media annua risulta di lire 390.250 milioni che, applicando i coefficienti di aggiornamento dei valori monetari al 1988, si elevano a lire 580 miliardi comprensive dell'onere per i contributi ai consorzi di difesa. Anche per il 1988 la dotazione ordinaria è stata integrata per fronteggiare la emergenza di maggiori oneri, raggiungendo lo stanziamento complessivo di lire 700 miliardi;

b) la dotazione complessiva del Fondo per il 1989 è stata di lire 750 miliardi, a seguito dell'integrazione di lire 300 miliardi recata dal decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, per tener conto delle maggiori esigenze di spesa connesse agli interventi conseguenti all'eccezionale siccità dell'annata agraria 1988-89.

Sulla base delle considerazioni avanti esposte emerge che, per garantire l'applicazione della nuova normativa sul Fondo di solidarietà nazionale di cui al disegno di legge di che trattasi, occorre elevare l'attuale dotazione finanziaria ad almeno 520 miliardi.

Il disegno di legge in esame, oggetto della presente relazione, mentre riordina e rende più rapida la erogazione degli aiuti compensativi dei danni, incentiva ed amplia il ricorso all'assicurazione agevolata.

Le due categorie di interventi, *ex post* attraverso gli aiuti compensativi ed *ex ante* attraverso la cessione del rischio con la stipula di polizze assicurative, non sono cumulabili, ma alternative e/o integrative: ampliando l'assicurazione agevolata, secondo la linea tendenziale degli ultimi anni, diminuiscono le esigenze per gli interventi compensativi.

1) L'articolo 1 fissa la dotazione annua del Fondo in lire 520 miliardi, la cui copertura trova riscontro nell'attuale dotazione per lire 450 miliardi e nell'accantonamento previsto dalla legge finanziaria 1990 per lire 70 miliardi.

2) L'articolo 2 indica le procedure per l'attivazione degli interventi del Fondo e la erogazione alle Regioni delle disponibilità finanziarie per gli interventi compensativi, fissando modalità e termini per l'espletamento degli atti conseguenti, di competenza del Ministero e delle stesse Regioni.

3) All'articolo 3 vengono individuate le misure che possono essere adottate nel caso della constatata esistenza del fenomeno dannoso, nell'ambito delle quali dovranno, di volta in volta, essere precisate e finanziate quelle già specificatamente rispondenti a porre rimedio ai danni prodotti.

Gli oneri finanziari relativi vengono determinati nel modo che segue, distintamente per tipologia di interventi, facendo riferimento all'esperienza maturata nel corso degli anni.

A) Contributi in conto capitale per il ripristino o la ricostituzione delle strutture e scorte aziendali danneggiate o distrutte e, in alternativa, concorso negli interessi per la concessione dei mutui decennali, previsti al comma 3, lettere *a*, *b*, *d*) ed *e*).

Si ipotizza un danno complessivo medio annuo di lire 300 miliardi a fronte del quale si interviene pro-quota con aiuti contributivi e creditizi.

Per gli aiuti contributivi di cui al comma 3, lettere *a*), *b*) e *d*), l'onere finanziario viene determinato in lire 90 miliardi, applicando l'aliquota contributiva media del 60 per cento in considerazione che essa possa variare dal 50 per cento per le grandi aziende, all'80 per cento per le piccole aziende:

$$L. 300.000.000.000 : 2 = L. 150.000.000.000$$

$$L. 150.000.000.000 \times 60\% = L. 90.000.000.000$$

B) Per la concessione dei mutui decennali previsti dal comma 3, lettera *e*), l'onere finanziario viene determinato in lire 13 miliardi a carico del Fondo, considerando un tasso di riferimento del 14,10 per cento ed applicando una aliquota media di concorso pubblico dell'8,5 per cento, in considerazione che l'aliquota a carico dell'operatore agricolo varia a seconda della categoria di appartenenza (coltivatori diretti ed altri operatori):

$$L. 150.000.000.000 \times 8,50\% = L. 13.000.000.000$$

C) Per la determinazione del concorso pubblico negli interessi, per l'erogazione dei prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, di cui al comma 3, lettera *c*), occorrenti per la gestione aziendale

nell'anno successivo all'evento e per la copertura delle perdite delle anticipazioni colturali, si ipotizza che la massa finanziaria erogabile sia pari al 70 per cento del danno prodotto, non coperto da garanzia assicurativa.

Sulla scorta dei danni registrati a carico delle produzioni agricole nell'ultimo decennio, ridotti della prevedibile espansione del ricorso all'assicurazione agevolata, si ipotizza un danno medio da fronteggiare di lire 1.000 miliardi che, sulla base sempre di un tasso di interesse di riferimento del 14,10 per cento, comporta un onere finanziario di lire 59.500 milioni a carico dello Stato:

$$L. 1.000.000.000.000 \times 70\% = L. 700.000.000.000$$

$$L. 700.000.000.000 \times 8,50\% = L. 59.500.000.000$$

D) L'onere finanziario per il concorso negli interessi per la proroga fino a 24 mesi dalle rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno successivo all'evento, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), viene determinato in lire 21 miliardi, considerando una massa finanziaria oggetto di proroga di lire 250 miliardi, stante il notevole indebitamento raggiunto negli ultimi anni dalle aziende agricole a seguito degli andamenti climatici e di mercato particolarmente sfavorevoli:

$$L. 250.000.000.000 \times 8,50\% = L. 21.000.000.000$$

E) Le cooperative agricole di trasformazione e commercializzazione risentono in maniera sensibile dei danni alle produzioni per effetto dei mancati o ridotti conferimenti.

Si può stimare, sulla base dell'esperienza acquisita nel corso degli anni passati, che la massa finanziaria richiesta non superi i 100 miliardi, comportando un onere a carico del fondo di lire 8,5 miliardi, per il concorso negli interessi sui prestiti quinquennali di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a):

$$L. 100.000.000.000 \times 8,50\% = L. 8.500.000.000$$

F) Il fabbisogno per i pagamenti dei compensi integrativi per le pomacee avviate alla distillazione è stato sempre di modesta entità e si ritiene resti tale anche in futuro, anche se è da tener conto dell'incremento per i compensi integrativi per gli agrumi danneggiati da gelate di particolare gravità.

L'onere finanziario per l'applicazione dell'articolo 3, comma 4, lettera b), può essere stimato in lire 3 miliardi.

G) Gli interventi per il ripristino delle infrastrutture aziendali e per le opere di bonifica di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), sono a totale carico del Fondo.

Con la nuova normativa si ritiene che tali oneri restino stabili e quindi possano essere, sulla base dei fabbisogni degli anni precedenti, stimati in lire 45 miliardi.

L'aumento del 10 per cento del contributo in conto capitale e la riduzione di un punto del tasso di interesse sui mutui a favore delle aziende con danni superiori al 70 per cento, previsti dall'articolo 3,

comma 5, si ritiene comportino oneri di lieve entità che possono trovare compensazione e copertura nella spesa già stimata per le rispettive tipologie d'interventi, in previsione che nelle zone ad alto rischio climatico, con danni superiori al 70 per cento, si faccia ricorso in forma massiva all'assicurazione agevolata.

4) Gli articoli 4, 5 e 6 non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari, trattandosi di Istituti già disciplinati dalla vigente legislazione, che viene riconfermata senza modificazioni.

5) L'articolo 8 prevede interventi di difesa attiva contro le avversità atmosferiche.

L'onere finanziario viene stimato nel primo anno di attività prudenzialmente in lire 10 miliardi, in considerazione del fatto che tali programmi, per essere significativi, vanno inquadrati nella dimensione territoriale regionale. Il costo minimo iniziale per ciascuno di essi, facendo riferimento a qualche esperienza regionale già in corso, si aggira intorno al miliardo.

6) Gli articoli 9 e 10 disciplinano l'assicurazione agevolata delle produzioni dai rischi climatici, estendendo la garanzia a una pluralità di prodotti contro una pluralità di rischi.

All'articolo 10 è previsto un contributo dello Stato commisurato alla metà della spesa sostenuta dalla Cassa sociale dei consorzi di difesa delle produzioni agricole, in applicazione dei contratti di assicurazione.

In applicazione della vigente normativa in materia di assicurazione agevolata, appare opportuno precisare che negli ultimi anni si è registrata una tendenza espansiva del ricorso all'assicurazione.

Infatti, a fronte di un valore della produzione lorda vendibile agricola, con esclusione del valore dei prodotti degli allevamenti, di lire 19.953 miliardi nel 1981, di lire 22.035 miliardi nel 1982 e di lire 32.036 miliardi nel 1988, la produzione assicurata è stata rispettivamente del 3,29 per cento, del 6,36 per cento e del 12,93 per cento.

Nel 1989, a fronte di una produzione lorda vendibile di lire 33.500 miliardi, l'incidenza della copertura assicurativa è stata del 14 per cento, con valore assicurato di lire 4.500 miliardi; il costo complessivo per i contratti di assicurazione è stato di lire 450 miliardi, con una incidenza media delle tariffe dei premi di polizza del 10 per cento sul valore assicurato.

Con l'applicazione della nuova normativa, che allarga la base assicurativa ad altre colture, contro altri rischi, si prevede un incremento del ricorso alla garanzia assicurativa da parte delle imprese agricole e si prevede anche una riduzione dei tassi dei premi di polizza, per effetto delle economie di scala che si realizzano con l'incremento del valore assicurato.

Ponendo a base di riferimento una produzione lorda vendibile di lire 35.000 miliardi, si prevede che il 25 per cento circa, corrispondente ad un valore di lire 9.000 miliardi, sarà soggetto a contrattazione assicurativa.

Applicando al predetto valore assicurabile di lire 9.000 miliardi un tasso medio dei premi assicurativi del 6 per cento, con una riduzione di 4 punti percentuali rispetto alle tariffe del 1989 per effetto delle previste economie di scala, ne consegue una spesa complessiva per i contratti di assicurazione di lire 540 miliardi, con un onere a carico dello Stato,



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

applicando un'aliquota contributiva del 50 per cento, di lire 270 miliardi, in cui trova compensazione anche l'onere per l'eventuale riassicurazione a carico del Fondo:

$$9.000.000.000.000 \times 6\% = 540.000.000.000$$

$$540.000.000.000 \times 50\% = 270.000.000.000$$

Gli articoli 11 e 12 non comportano oneri finanziari.

In sintesi, l'onere finanziario complessivo previsto dal disegno di legge di cui trattasi, distintamente per tipologia di intervento, è quantificato nel modo che segue:

1) Interventi contributivi, di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e d) .....	L.	90.000.000.000
2) Concorso interessi per la erogazione di mutui decennali, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e) .....	L.	13.000.000.000
3) Concorso interessi per la erogazione di prestiti quinquennali, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) .....	L.	59.500.000.000
4) Concorso interessi per la proroga fino a 24 mesi delle rate in scadenza, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f) .....	L.	21.000.000.000
5) Concorso interessi per la erogazione di prestiti quinquennali, a favore delle cooperative agricole, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) .....	L.	8.500.000.000
6) Compensi integrativi per le pomacee avviate alla distillazione e per gli agrumi, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) .....	L.	3.000.000.000
7) Intervento per il ripristino delle infrastrutture agricole e delle opere di bonifica, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c) .....	L.	45.000.000.000
8) Interventi di difesa attiva delle produzioni agricole, di cui all'articolo 8 .....	L.	10.000.000.000
9) Interventi contributivi per la garanzia assicurativa, di cui agli articoli 9 e 10 .....	L.	270.000.000.000
TOTALE ...	L.	<u>520.000.000.000</u>

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale»)*

1. La dotazione del conto corrente infruttifero denominato «Fondo di solidarietà nazionale», di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed all'articolo 16, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, aperto presso la Tesoreria centrale ed intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stabilita in lire 520 miliardi annui a decorrere dall'anno 1991.

2. Al maggior onere di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarietà nazionale» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 2.

*(Procedure di trasferimento alle Regioni di disponibilità del «Fondo di solidarietà nazionale»)*

1. Per far fronte ai danni derivanti alle produzioni agricole ed alle strutture fondiarie da fenomeni meteorologici di accentuata gravità o da andamenti climatici particolarmente sfavorevoli che abbiano gravemente inciso sulle infrastrutture agricole o sulle strutture aziendali o abbiano comunque determinato perdite non inferiori al 35 per cento della produzione ordinaria delle zone interessate, con esclusione della produzione zootecnica, le Regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del

territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento meteorologico o climatico dannoso, la proposta di declaratoria della gravità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 3 e la relativa richiesta di spesa.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di controllare, per il tramite di competenti organi, anche in contraddittorio con gli organi regionali, gli effetti prodotti dagli eventi dannosi nei territori di cui al comma 1 e dichiara con proprio decreto l'esistenza della gravità del fenomeno meteorologico o di andamento climatico particolarmente sfavorevole, precisando contestualmente le zone territoriali interessate, gli interventi da attuare e le provvidenze da concedere.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei fabbisogni di spesa di cui al decreto previsto dal comma 2, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, distinto per oggetto di spesa, delle somme da prelevarsi dal Fondo di cui all'articolo 1 e da trasferire alle Regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto.

4. Le Regioni sono tenute a rispettare la destinazione e la ripartizione tra i diversi tipi di intervento, stabilito con decreto ministeriale, delle somme ad esse trasferite. Alle modifiche di destinazione che si rendessero necessarie nel corso dell'erogazione della spesa si provvede, d'intesa con la Regione interessata, con nuovo decreto ministeriale.

5. Ove nel decreto di declaratoria siano previste, tra gli interventi da attuare in applicazione dell'articolo 3, agevolazioni negli interessi per prestiti e mutui, fa carico alle somme da prelevare dal Fondo e da trasferire alle Regioni, ai sensi del presente

articolo, la sola prima annualità dei concorsi negli interessi. Le successive annualità fanno carico, per ciascun esercizio finanziario, ai bilanci delle Regioni interessate.

6. Le Regioni istituiscono apposito fondo di riserva per alimentare la dotazione di competenza e di cassa dei capitoli dei propri bilanci sui quali gravano gli interventi di spesa, in attesa dell'accreditamento delle assegnazioni statali.

### Art. 3.

#### *(Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva)*

1. Hanno titolo alle agevolazioni contributive creditizie le aziende agricole singole ed associate ricadenti nelle zone delimitate che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione ordinaria, esclusa quella zootecnica.

2. Le domande di intervento pubblico debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria e di individuazione delle zone interessate.

3. Le misure attuabili sono le seguenti:

a) concessione, per i terreni di proprietà di coltivatori diretti, di un contributo fino all'80 per cento del valore che i terreni avevano precedentemente all'evento, nel caso di impossibilità di ripristino della coltivabilità;

b) concessione di sovvenzione in conto capitale fino a 3 milioni di lire, elevabili a 10 milioni per le aziende che abbiano subito danni a impianti di colture specializzate protette, per la ricostituzione dei capitali di conduzione;

c) prestiti a tasso agevolato ad ammortamento quinquennale per la provvista dei capitali di esercizio occorrenti alla gestione aziendale per l'anno successivo all'evento. I prestiti vengono concessi secondo parametri che tengono conto anche delle perdite alle anticipazioni colturali, ivi compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazioni nelle sovvenzioni di cui alla

lettera *b*). Alla determinazione dei parametri provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, sentite le Regioni e le organizzazioni professionali di categoria. Detti prestiti possono essere finalizzati anche all'estinzione delle rate di credito agrario in scadenza nell'arco annuale suddetto;

*d*) contributi in conto capitale, in misura differenziata a seconda delle categorie di appartenenza secondo quanto disposto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, e successive modifiche ed integrazioni, per la ricostituzione delle scorte vive o morte, danneggiate o distrutte;

*e*) concessione di mutui decennali con preammortamento triennale a tasso agevolato per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, reimpianti di vivai, serre e viabilità aziendale. I mutui anzidetti vengono considerati operazioni di credito agrario di investimento. In alternativa, possono essere concessi contributi in conto capitale secondo le modalità e le misure previste dal quarto comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

*f*) proroga delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno successivo all'evento produttivo del danno, ed in alternativa ai prestiti di cui alla lettera *c*), per una durata non superiore a ventiquattro mesi, da parte degli Istituti di credito agrario, previa autorizzazione da concedersi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Possono altresì essere attuati i seguenti altri interventi:

*a*) prestiti quinquennali a tasso agevolato a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli che, a causa delle minori entrate conseguenti alle riduzioni dei conferimenti, lamentino squilibri tra le entrate e le spese di gestione;

*b*) concessione di compensi integrativi alle associazioni dei produttori per le

pomacee che si renda necessario avviare alla distillazione perchè colpite da grandine, nonchè per la produzione agrumicola colpita da gelate di particolare gravità. I parametri relativi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

c) interventi per il ripristino delle strutture interaziendali e per le opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana. Gli interventi di rilevanza regionale e interregionale possono essere realizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi degli Enti territoriali di bonifica competenti, attraverso concessioni per la realizzazione dei lavori e dei connessi studi, indagini e rilevamenti.

5. Nel caso di aziende in cui la perdita della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica, risulti non inferiore al 70 per cento, gli eventuali contributi in conto capitale sono aumentati del 10 per cento e, in caso di prestiti e mutui agevolati, il tasso a carico del beneficiario viene ridotto di un punto, rimanendo l'intera differenza rispetto al tasso di riferimento a carico dell'intervento pubblico. Analoghe misure si applicano, ove la stessa azienda sia colpita dagli eventi di cui all'articolo 2 per due o più anni consecutivi, a partire dagli interventi riguardanti il secondo anno.

#### Art. 4.

##### *(Disposizioni particolari riguardanti le operazioni di credito agrario)*

1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, gli Istituti abilitati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati ad attuare, anche in assenza di preventivo nulla osta, gli interventi creditizi di cui alla presente legge regolandoli, a norma della delibera del Comitato interministeriale del credito e risparmio del 27 ottobre 1983, a tasso di mercato. La eventuale concessione dell'agevolazione su detti prestiti e mutui da parte delle Regioni può intervenire entro il termine di un anno dalla data di delibera della concessione del prestito o del mutuo.

In tal caso l'agevolazione fa riferimento all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'Istituto di credito concedente in forma attualizzata.

2. In caso di mancato riconoscimento di agevolazione entro i termini prescritti, le operazioni di cui al comma 1 rimangono in essere al tasso di mercato.

3. Le operazioni di cui al presente articolo non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

#### Art. 5.

*(Disposizioni riguardanti  
i contributi agricoli unificati)*

1. Alle aziende agricole singole o associate assuntrici di manodopera, nonché alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche, ubicate nei territori delimitati che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, è concessa, a domanda, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. I contributi così sospesi vengono recuperati reatualmente nell'arco del quinquennio successivo al periodo di sospensione.

2. Qualora le condizioni indicate nel comma 1 si verificano per due o più anni consecutivi, la dilazione dei contributi arretrati, anche se rateizzati in virtù di quanto previsto dal medesimo comma 1, e di quelli in scadenza nei dodici mesi successivi all'ultimo evento per i quali sia stata richiesta la sospensione è elevata a dieci anni.

3. Alle rateizzazioni suddette si applica il tasso di interesse legale aumentato di tre punti.

4. Nelle zone individuate ai sensi dell'articolo 2, la sospensione e la successiva rateizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali vengono accordate dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda da parte delle aziende interessate.

Queste, nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda, debbono far pervenire all'ente impositore la documentazione relativa al danno subito, da comprovarsi mediante l'attestazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni, che, nel caso in cui non venga rilasciata in tempo utile, potrà essere sostituita da una perizia giurata da presentare entro i sei mesi successivi.

5. In caso di inadempimento l'azienda viene dichiarata decaduta dai benefici ed il debito contributivo viene riscosso con le procedure ordinarie, maggiorato degli interessi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

#### Art. 6.

##### *(Disposizioni di natura fiscale)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, viene stabilito nel 35 per cento del prodotto ordinario del fondo il limite minimo di perdita provocata da calamità naturali e avversità atmosferiche di accentuata gravità e da andamenti climatici particolarmente sfavorevoli, al di sopra del quale i redditi dominicale ed agrario del fondo colpito non concorrono a formare, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quello complessivo dell'anno in cui si è verificata la perdita.

2. Lo stesso limite minimo vale per l'applicazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, ai fini dell'imposta locale sui redditi.

#### Art. 7.

##### *(Pubblicità degli interventi)*

1. La valutazione dei danni subiti dai produttori agricoli, gli elenchi nominativi



dei danneggiati, l'entità dei prestiti comunque concessi e dei concorsi statali comunque liquidati sono obbligatoriamente esposti all'Albo pretorio del comune per la durata di quindici giorni.

Art. 8.

*(Iniziativa di difesa attiva contro le avversità atmosferiche)*

1. Può essere riconosciuta a carico del Fondo di cui all'articolo 1 una aliquota fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per investimenti relativi ad iniziative, anche pilota, di difesa attiva assunte anche in forma associata dai consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, ed alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come modificate e integrate dalla presente legge, quando le iniziative stesse interessino almeno il 75 per cento dei produttori aderenti. Le spese di investimento possono riguardare, fra l'altro, radar meteorologici, stazioni agro-meteorologiche, sistemi di allertamento, attrezzature di difesa anti-grandine ed antibrina la cui efficacia sia tecnicamente provata, sistemi idonei ad influenzare gli andamenti meteorologici previsti. I consorzi di difesa sono tenuti a trasmettere immediatamente i dati, emersi dalle suddette rilevazioni, ai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e alla Protezione civile, ai fini dell'eventuale coordinamento.

2. Per la gestione e manutenzione delle suddette attrezzature può essere riconosciuta a carico del Fondo di cui all'articolo 1 una aliquota fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. I consorzi di difesa, anche associati, possono provvedere alle iniziative di cui ai commi 1 e 2 anche attraverso convenzioni con enti, consorzi e società, preferibilmente a partecipazione statale o in cui gli organismi a carattere agricolo detengono la maggioranza degli interessi sociali, forniti di accertata esperienza nelle specifiche materie.

4. All'approvazione dei progetti di cui al presente articolo ed alla concessione dei

relativi contributi provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, eventualmente integrato da esperti nelle specifiche materie.

5. I risultati delle iniziative di cui al presente articolo, aventi carattere pilota, sono sottoposti a verifica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. Le Regioni possono finanziare la realizzazione di progetti, presentati dai consorzi di difesa, di impianti di reti antigrandine e di altri impianti a carattere aziendale di difesa contro le avversità meteorologiche, assimilandoli ad opere di miglioramento fondiario.

7. I progetti di reti antigrandine o di difesa attiva contro le avversità meteorologiche possono essere finanziati dalle Regioni solo nel caso in cui l'iniziativa risulti economicamente vantaggiosa rispetto alla corrispondente spesa di difesa passiva. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce periodicamente, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le soglie minime dei tassi assicurativi, con riguardo alle singole Regioni, al di sotto delle quali non può considerarsi economicamente conveniente l'installazione di impianti di difesa attiva.

#### Art. 9.

##### *(Contratti di assicurazione)*

1. I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, ed alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come modificate e integrate dalla presente legge, possono, per il raggiungimento delle finalità associative, deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine. Tali contratti possono coprire:

a) i danni subiti da determinate colture oltre che, singolarmente, dalla grandine,

dalla brina e dal gelo, anche da altre avversità meteorologiche o andamenti climatici sfavorevoli;

b) i danni subiti da determinate colture dall'insieme dei fenomeni di carattere meteorologico in grado di incidere in misura superiore all'ordinario sulla quantità e sulla qualità della produzione aziendale. I contratti possono anche riguardare la tutela dei danni causati da fitopatie. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, vengono stabilite le produzioni i cui redditi possono essere oggetto di assicurazione, nonché le avversità da cui possono essere tutelate;

c) i danni subiti dalle colture prevalenti negli ordinamenti produttivi aziendali dall'insieme delle avversità meteorologiche e degli andamenti climatici sfavorevoli. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste vengono stabilite, con riferimento a territori agricoli omogenei, le colture prevalenti negli ordinamenti produttivi aziendali che possono essere oggetto dell'assicurazione e gli eventi dai quali possono essere tutelate, in vista anche della determinazione della franchigia.

2. Le compagnie di assicurazione di cui al comma 1 sono autorizzate a stipulare polizze anche per la difesa dagli eventi meteorologici e dalle fitopatie di cui al medesimo comma 1. È condizione necessaria che esse partecipino al consorzio delle società di assicurazione istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), a termini del secondo comma dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

3. Tutti i rischi che le società di assicurazione assumono a norma dei commi 1 e 2 debbono essere ceduti al consorzio gestito dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, il quale ne ripartirà i risultati tra le imprese partecipanti in proporzione all'apporto di affari ceduti da ciascuna di esse. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno emanate le norme per determinare il

funzionamento del consorzio e le modalità di partecipazione delle società di assicurazione.

4. Sono raddoppiate, con riferimento alle singole percentuali di rapporto sinistri/premi, le aliquote di accantonamento stabilite dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 12 dicembre 1981, in base alle quali le compagnie di assicurazione autorizzate a termini del comma 2 sono tenute ad integrare, alla fine di ciascun esercizio, la riserva dei premi per i rischi in corso. È portato al 50 per cento l'ammontare dei premi lordi dell'esercizio, dedotte le imposte a carico degli assicurati, al di sopra del quale cessa l'obbligo dell'accantonamento integrativo. Sono del pari raddoppiate, per ciascuna percentuale del rapporto sinistri/premi, le aliquote di utilizzo in base alle quali le imprese possono utilizzare l'accantonamento integrativo. L'importo dell'integrazione della riserva dei premi non costituisce imponibile ai fini fiscali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, le suindicate aliquote possono essere modificate.

5. Nel caso in cui per due anni consecutivi gli indennizzi complessivi pagati dalle società di assicurazione partecipanti al consorzio superino l'importo dei premi percepiti, esclusi gli oneri di caricamento e compresa la percentuale di utilizzo, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 4, dell'ammontare dell'accantonamento integrativo stabilito dal medesimo comma 4, lo Stato interviene per il tramite del Fondo di solidarietà nazionale quale riassicuratore in eccesso dei sinistri globali nella misura del 30 per cento del disavanzo dichiarato ed accertato con riferimento all'ultimo anno. Alla relativa assegnazione all'INA provvede con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. L'INA retrocede il relativo importo fra le imprese partecipanti al consorzio secondo un piano di riparto

formato in base alla partecipazione di ciascuna compagnia alla formazione del disavanzo globale.

6. Le tariffe dei premi, avuto riguardo in particolare al tipo di coltura ed alle zone agrarie, segnalate dalle Regioni, nonchè le condizioni di polizza e l'impiego del corpo peritale sono concordati annualmente, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui i contratti si riferiscono, fra il consorzio delle società di assicurazione di cui al comma 2 e l'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa di cui all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. L'accordo è approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

7. Ove entro la predetta data del 30 novembre l'accordo non sia stato raggiunto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, convoca le parti su richiesta di una di esse, per favorirne la stipula. In caso di mancato accordo si provvede, entro il 31 gennaio dell'anno a cui le tariffe e le condizioni di polizza si riferiscono, a stabilire le tariffe e le condizioni di polizza con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. Restano ferme le disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

#### Art. 10.

##### *(ConSORZI di difesa)*

1. A parziale modifica ed integrazione delle disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590:

a) il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività dei consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole attribuisce ai consorzi stessi la personalità giuridica di diritto privato. Que-

sta è attribuita anche ai consorzi già riconosciuti. Ai consorzi, per gli acquisti rientranti nei fini istituzionali, non si applica l'articolo 17 del codice civile;

b) non possono essere attribuite le funzioni proprie dei consorzi di difesa a nuovi organismi o ad organismi già operanti con finalità statutarie diverse quando nella provincia interessata sia già riconosciuto ed operante un organismo abilitato a svolgere tali funzioni;

c) ove in una provincia non sia già riconosciuto ed operante un consorzio di difesa, lo svolgimento delle funzioni relative può essere affidato ad un nuovo organismo che si costituisca ed abbia i requisiti richiesti o ad un consorzio di una provincia limitrofa che ne faccia espressa domanda alla Regione;

d) il riconoscimento è revocato ai consorzi di difesa e ad altri organismi già riconosciuti quando questi, per un triennio consecutivo, abbiano provveduto alla difesa delle produzioni dei soci con quantitativi inferiori a quelli che sono stati ritenuti congrui all'atto del riconoscimento. In questo caso i soci potranno confluire in analoghi organismi operanti nella stessa provincia se esistenti o, in caso contrario, in province limitrofe;

e) le Regioni provvedono a controllare con periodicità almeno biennale il rispetto, da parte dei soci del consorzio, del diritto di opzione previsto dall'articolo 17, quarto comma, lettera a), della legge 25 maggio 1970, n. 364;

f) è fatto obbligo ai consorzi di prevedere nei loro statuti la presenza nel collegio sindacale di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. La Cassa sociale dei consorzi di difesa, di cui all'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, come modificato dall'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è alimentata annualmente:

a) da contributi dei consorziati nella misura stabilita annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in relazione alle tariffe assicurative stabilite per l'annata, distinte per singoli tipi di contratto, prodot-

ti e comuni, secondo quanto disposto dall'articolo 9 della presente legge;

b) dal contributo dello Stato commisurato alla metà della spesa sostenuta dalla Cassa sociale in applicazione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 9 della presente legge, quale accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo;

c) dai contributi eventualmente concessi con propria legge dalla Regione competente per territorio;

d) da eventuali contributi di altri enti e privati.

3. I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati.

4. I commi secondo e terzo dell'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, come modificati dal quinto comma dell'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono abrogati.

5. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è aggiunto il seguente:

«Alla riscossione dei contributi associativi e delle spese per la difesa attiva e passiva posti dai consorzi a carico dei loro associati, si provvede applicando le disposizioni che regolano l'esazione delle imposte dirette, con obbligo del non riscosso per riscosso; la riscossione dei contributi gode di privilegio generale».

6. È riconosciuta all'organismo di rappresentanza nazionale dei consorzi di difesa, di cui all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, la personalità giuridica di diritto privato. Tale organismo è soggetto a vigilanza da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ad esso non si applica l'articolo 17 del codice civile.

#### Art. 11.

*(Non cumulabilità degli interventi)*

1. Le provvidenze stabilite dalla presente legge non sono cumulabili con i risarcimenti dei danni liquidati dalle società di

assicurazione oltre l'ammontare del danno effettivamente subito, che deve avere come presupposto la compromissione del bilancio economico aziendale anche in presenza del risarcimento assicurativo.

Art. 12.

*(Applicabilità delle norme in vigore)*

1. Restano applicabili, per quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, alla legge 25 maggio 1970, n. 364, alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e alla legge 13 maggio 1985, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni.